

Bando FORMAZIONE LAVORO

Anno 2020

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio –di Caserta, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, le iniziative progettate/realizzate dalle imprese:

LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO”

A. Progetti per l'inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale colpiti in modo particolare dall'emergenza Covid-19.

Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese e i lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza. I contributi potranno coprire anche costi accessori per la sicurezza (dalla formazione ai dispositivi di protezione, sino all'assicurazione accessoria);

B. Progetti per l'inserimento di figure professionali con l'obiettivo di innovare l'organizzazione d'impresa e del lavoro.

Si intendono: contributi per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di apprendistato o assunzioni a tempo determinato/indeterminato con l'obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso l'inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti tematiche:

- Smart working;
- Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Introduzione di processi di e-commerce;
- Nuove figure per l'innovazione (*es. export manager, digital manager, ...*).

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “ Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO”

A. Formazione sicurezza.

Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.

B. Formazione smart working.

Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.

C. Formazione competenze strategiche.

Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

D. Formazione e Certificazione Competenze digitali.

Contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **60.000,00** e sono suddivise come di seguito riportato:
 - A. Linea A, euro 30.000,00;
 - B. Linea B, euro 30.000,00;
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un importo unitario massimo di:
 - a. euro 5.000,00 per la linea _A_
 - b. euro 3.000,00 per la linea _B_
4. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Linea all’altra, qualora entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione della Determinazione di concessione si liberino risorse in seguito a rinunce o approvazione di decadenze dal contributo concesso. In tal caso, entro 30 giorni da questo termine, saranno informati i nuovi beneficiari;
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Caserta;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Caserta ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;

ARTICOLO – 5 SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Sia per la **Linea A** che per la **Linea B**, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** alternativa tra la **Linea A** e la **Linea B**: se si presenta una domanda per la Linea A non può essere presentata un'ulteriore domanda per la Linea B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) tirocini extracurriculari, Contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato;
 - b) servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;
 - c) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2;
 - d) Attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo dell'azione.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal **1 gennaio 2020 fino al 90° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.**
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “*de minimis*”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” accordati ad un'impresa “unica”⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari⁵.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande devono essere inoltrate utilizzando - a pena di esclusione - l'apposita modulistica allegata al presente bando (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta www.ce.camcom.it -sezione Promozione e Finanziamenti/incentivi alle imprese-, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, unicamente con FIRMA DIGITALE, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata. L'istanza deve essere trasmessa, in formato .pdf, esclusivamente a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata all'indirizzo vicinialleimprese@ce.legalmail.camcom.it dalle **ore 8:00 del 01 ottobre alle ore 12:00 del 05 novembre**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Modello di domanda
2. Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo, come da indicazioni disponibili sul sito internet www.ce.camcom.it, alla sezione “*Promozione e Finanziamenti / Incentivi alle Imprese*” (salvo i casi di esenzione);
 3. Il presente bando sarà pubblicato in preinformativa dal 21/09 /2020 al 30/09/2020

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Durante tale periodo non sarà possibile presentare domande e quelle eventualmente trasmesse saranno considerate irricevibili;

4. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Le domande non sottoscritte con firma digitale ovvero con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata sono irricevibili, così come quelle inviate con mezzi e modalità diverse da quelle sopra indicate

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.
2. La Camera di Commercio verificherà la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione presentata.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Le istanze pervenute all'Ufficio:
A) se complete e regolari, determineranno un elenco, formulato in base all'ordine cronologico di trasmissione (farà fede la data e l'ora della trasmissione della pec) e saranno ammesse al contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della capienza del fondo.
B) se incomplete (per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o irregolari (per diritto annuale non pagato), saranno sospese. In tal caso, l'Ufficio, in base al principio del **Soccorso istruttorio**, potrà assegnare all'impresa richiedente un termine massimo di 7 giorni solari per integrare la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l'Ufficio provvederà ad effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni, che, se conclusa con esito negativo (permanenza di irregolarità), determinerà il rigetto dell'istanza. Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità, l'istanza sarà inserita in elenco alla data della regolarizzazione.
5. **Le domande eccedenti la disponibilità dello stanziamento saranno poste in un elenco di attesa ed esaminate solo nell'ipotesi in cui si realizzino economie di spese per rinunce, revoche o per integrazioni dello stanziamento;**

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo vicinialleimprese@ce.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Caserta. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Caserta successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.ce.camcom.it, alla sezione " *Promozione e Finanziamenti / Incentivi alle Imprese* " sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ce.camcom.it "" *Promozione e Finanziamenti / Incentivi alle Imprese* " alla sezione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati (o analoga documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento);
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (*ri.ba., bonifico, ecc.*);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
4. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro il **_31 Marzo 2021_**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
 - f) rinuncia espressa.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la P.O. della U.O. Servizi alle imprese, Sviluppo economico del territorio, Statistica.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD - **dott.ssa Maria Teresa D'Alessandro**, contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@ce.legalmail.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la gestione della pratica della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- ✓ chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- ✓ esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- ✓ proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, par. 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.